

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 febbraio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2019, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R. (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))». (19R00463) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 2019, n. 11.

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026. (19R00454) Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2019, n. 12.

Codice del commercio. (19R00455) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 novembre 2019, n. 27.

Modifica del decreto del regolamento di esecuzione dell'Ordinamento delle organizzazioni turistiche. (19R00464) Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 novembre 2019, n. 28.

Regolamento sull'accesso alle funzioni dirigenziali nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. (19R00465) Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 novembre 2019, n. 29.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (19R00466) Pag. 34


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 dicembre 2019, n. 30.

Modifica del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano. (19R00467) Pag. 37

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 24.

Nuove misure organizzative per prevenire conflitti di interessi nel sistema delle amministrazioni regionali dell'Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001. (19R00462) Pag. 38



LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 25.

Ratifica intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate e abrogazione della legge regionale n. 11 del 7 marzo 1995. (19R00458)

Pag. 39

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 26.

Disposizioni concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3). (19R00461).

Pag. 40



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2019, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R. (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48S3 del 28 novembre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
 Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
 Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
 Visto il regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R;
 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-551 del 22 novembre 2019;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Aggiunta dell'art. 1-bis al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R

1. Dopo l'art. 1 del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis (Designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola). — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, sono designati zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola i territori di cui alla “Parte A - Aree designate relativamente alle acque sotterranee (ZVN 2019 GW)” dell'allegato A-bis del presente regolamento.».

Art. 2.

Aggiunta dell'allegato A-bis al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R

1. Dopo l'allegato A del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R è aggiunto il seguente:

“ALLEGATO A BIS
(Art. 1 bis)

AREE DESIGNATE 2019

Parte A – Aree designate relativamente alle acque sotterranee (ZVN 2019 GW)

ISTAT	Comune	Fogli di mappa catastale designati ZVN
001002	Airasca	da 5 a 9, da 13 a 30
001195	Piscina	da 1 a 21 (tutti)
001260	Scalenghe	da 1 a 10, da 12 a 16, 19, 20, 23, 25, 26, 38, 41, 42
004041	Caramagna Piemonte	16, 17, 23, 24, 26, 29
004067	Cherasco	6, 23, 24, 25
004117	Marene	19, 30
004179	Racconigi	27, 28, 39, 40, 41, 46, 47
096016	Cavaglia'	2, 10, 11, 18



Parte B - Relazione tecnica

La procedura d'infrazione 2018/2249, attivata nei confronti dell'Italia, ha sollevato nei confronti del Piemonte unicamente il secondo addebito, relativo alla violazione dell'art. 3 comma 4 della Direttiva 91/676/CE. Tale addebito prevede la necessità di procedere alla designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) in seguito all'accertamento, sulla base dei dati di monitoraggio del quadriennio 2012-2015, di un inquinamento sia nelle acque sotterranee che nelle acque superficiali.

L'approccio metodologico seguito per la designazione di cui al presente atto si differenzia da quello utilizzato nelle precedenti designazioni effettuate ai sensi dei regolamenti regionali 9/R/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e 12/R/2007 per la salvaguardia delle acque sotterranee, nonché ai sensi del Piano di tutela delle acque (2007) per la salvaguardia delle acque superficiali. Pertanto, la metodologia adottata per individuare i territori da designare come ZVN col presente atto è di seguito illustrata.

La procedura di designazione si conclude con l'aggiornamento delle basi dati territoriali del sistema informativo dell'Anagrafe unica delle Aziende agricole del Piemonte, nonché del Geoportale regionale.

1. Acque sotterranee

1.1. Approccio metodologico


Nella tabella 1 è riportato l'elenco dei punti non conformi per i quali è necessario procedere alla designazione di nuove ZVN. La tabella riporta per ciascun punto il codice identificativo, il comune e la provincia in cui insiste il punto e l'indicazione dell'Area idrogeologicamente separata (AIS - porzione di GWB idrogeologicamente separata dalle porzioni contigue) e del corpo idrico sotterraneo (GWB) di riferimento. Per la metodologia di definizione delle AIS si rimanda all'allegato A del regolamento regionale 9/R/2002, per i GWB al Piano di tutela delle acque (2007).

Tabella 1 – Punti di monitoraggio non conformi individuati nell'ambito della Procedura d'Infrazione 2018/2249.

codice punto	comune	provincia	AIS	GWB
00100200003	Airasca	TO	TO07	GWB S5a
00100200004	Airasca	TO	TO07	GWB S5a
00119500001	Piscina	TO	TO07	GWB S5a
00126010001	Scalenghe	TO	TO07	GWB S5a
00404110001	Caramagna Piemonte	CN	CN02	GWB S6
00406700001	Cherasco	CN	CN02	GWB S6
00417910001	Racconigi	CN	CN02	GWB S6
09601610001	Cavaglià	BI	n.d.	GWB S1

Il GWB-S5a sin dal 2009 è in stato chimico «buono»; solo 4 punti di monitoraggio su 24 sono oggetto della procedura d'infrazione. I GWB-S1 e S6, precedentemente in stato chimico «scarso» anche a causa dei nitrati, negli ultimi due anni di monitoraggio (2017-2018) hanno raggiunto il «buono» stato chimico. Per tutti questi punti la Regione Piemonte ha inizialmente controdedotto all'addebito sollevato richiamando i criteri di designazione già applicati con il regolamento 9/R/2002, sulla base dei quali erano state designate le AIS che presentavano valori medi di nitrati per il periodo di riferimento (2000 - 2002) superiori alla soglia dei 40 mg/l. Per le AIS di cui alla tabella sopra riportata i valori medi di nitrati per il quadriennio 2012 - 2015 sono sempre inferiori alla soglia dei 40 mg/l, dato confermato dal triennio 2016-2018.

Al fine di una corretta attuazione della Direttiva Nitrati, la Commissione europea chiarisce, però, che «è doveroso applicare il criterio di specialità anche laddove il corpo idrico, superficiale o sotterraneo, risulti classificato ai sensi della Direttiva Quadro Acque in stato chimico o ecologico buono. Pertanto, vi è la necessità di designare nuove ZVN anche nei casi in cui vi sia una sola stazione critica, in quanto indice della presenza di acque inquinate». Peraltro, la stessa Commissione specifica che «le nuove ZVN possono essere designate, ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato I, limitatamente all'area drenante la porzione di corpo idrico compromessa, senza dover estendere all'intero bacino drenante del corpo idrico in cui ricade la stazione di monitoraggio critica. Si deve agire in ma-



niere chirurgica delimitando la ZVN per la sola porzione di territorio dove le attività antropiche hanno diretta influenza sulle acque in cui si verificano le situazioni di trofia».

Critero n. 1. In applicazione delle considerazioni della Commissione stessa, il criterio generale di designazione qui adottato è l'identificazione del territorio comunale prossimo al punto non conforme. Si specifica che, in alcune situazioni, la designazione non può seguire esclusivamente il limite amministrativo del territorio comunale, in funzione di particolari caratteristiche morfologiche, pedologiche o idrogeologiche del territorio. Peraltro, la designazione dell'intero comune è perseguita laddove le medesime caratteristiche risultano presenti in modo omogeneo su tutto il territorio interessato.

Critero n. 2. Al fine di individuare «i territori limitatamente all'area drenante alla porzione di corpo idrico compromesso», viene, inoltre, applicato un criterio specifico, riferito all'individuazione dei territori situati idrogeologicamente a monte del punto non conforme, cioè a monte in rapporto alla principale direzione di flusso dell'acquifero superficiale. La piezometria della falda superficiale di riferimento è quella predisposta dall'Università di Torino su tutto il territorio regionale nel luglio 2002, nell'ambito di un approfondimento sulle conoscenze riguardanti l'idrogeologia della pianura piemontese; lo studio è pubblicato da Regione Piemonte (2005) con il titolo «Idrogeologia della Pianura Piemontese».

Critero n. 3. Inoltre, ove possibile, la designazione interessa eventuali aree intercluse, con l'obiettivo di omogeneizzare i vincoli sugli areali interessati e semplificare l'applicazione operativa.

Dal punto di vista applicativo, è fondamentale applicare una scala di lavoro che permette l'interazione della designazione con la base dati dell'Anagrafe unica delle Aziende agricole del Piemonte, importante anche ai fini delle attività di controllo sul territorio. A tal fine si ritiene adeguata una designazione a scala di foglio di mappa catastale, anche per continuità con la modalità delle designazioni finora attuate in Piemonte (regolamenti 9/R/2002 e 12/R/2007). Per le designazioni sono stati utilizzati i fogli di mappa della planimetria catastale di riferimento regionale pubblicati sul Geoportale della Regione Piemonte.

Di seguito è illustrata nel dettaglio la designazione della ZVN relativa ad ogni singolo punto o gruppo di punti.

1.2. Nuova ZVN ricadente nei Comuni di Airasca, Piscina e Scalenghe (TO)

In questo areale della pianura pinerolese, sono presenti 4 punti non conformi: 2 in Comune di Airasca, 1 in Comune di Piscina e 1 in Comune di Scalenghe.

La contiguità di 4 punti non conformi in un definito areale evidenzia la necessità di una particolare cautela, attraverso un intervento coordinato sull'intero territorio interessato; anche l'uniformità delle caratteristiche pedologiche supporta tale scelta.



Figura 1 – Nuova designazione nei Comuni di Airasca, Piscina e Scalenghe. In giallo i mappali ricompresi nelle nuove ZVN; in azzurro le ZVN vigenti; cerchiati in rosso i punti di monitoraggio non conformi. Sono indicate le linee isopiezometriche e la direzione del flusso della falda superficiale.

La nuova designazione si basa sull'applicazione dei criteri n. 1, 2 e 3 di cui sopra, interessando tutti i fogli di mappa dei territori comunali che ospitano i punti non conformi, compresi alcuni fogli di mappa, a valle dei punti non conformi, che permettono di ricongiungere l'areale di nuova designazione con la ZVN già designata ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, per una più omogenea applicazione dei vincoli del programma d'azione sul territorio.

1.3. Nuova ZVN ricadente nel Comune di Caramagna Piemonte (CN)

In quest'area della bassa pianura cuneese, è segnalato un unico punto non conforme.

La nuova designazione si basa sull'applicazione dei criteri n. 1 e 2 di cui sopra, designando i fogli di mappa del Comune di Caramagna Piemonte situati a monte idrogeologico del punto non conforme, fino a ricongiungersi con i fogli di mappa già designati. In questo caso è cautelativamente compresa una porzione di area urbanizzata, in quanto immediatamente a monte, secondo il flusso di falda, del punto non conforme.





Figura 2 - Nuova designazione nel Comune di Caramagna P.te. In giallo i mappali ricompresi nelle nuove ZVN; in azzurro i mappali ricompresi nelle ZVN vigenti; cerchiato in rosso il punto di monitoraggio non conforme. Sono indicate le linee isopiezometriche e la direzione del flusso della falda superficiale.




1.4. Nuova ZVN ricadente nei Comuni di Cherasco e Marene (CN)

In quest'area della bassa pianura cuneese, posta al limite del terrazzo fluviale Fossano-Cavallermaggiore situato in sinistra Stura di Demonte, è segnalato un punto di monitoraggio non conforme in Comune di Cherasco, prossimo al confine con Marene.

La nuova designazione si basa sull'applicazione congiunta dei criteri n. 1 e 2, designando i fogli di mappa dei Comuni di Cherasco e Marene a monte idrogeologico del punto non conforme, fino a ricomprendere le propaggini del terrazzo fluviale Fossano - Cavallermaggiore e l'affioramento del complesso dei depositi villafranchiani che lo bordano e dai quali proviene un'alimentazione diretta al sistema acquifero profondo, prioritariamente destinato a scopo potabile.



Figura 3 - Nuova designazione nei Comuni di Cherasco e Marene. In giallo i mappali ricompresi nelle nuove ZVN; cerchiato in rosso il punto di monitoraggio non conforme. Sono indicate le linee isopiezometriche e la direzione del flusso della falda superficiale, influenzata dalla scarpata del terrazzo Fossano - Cavallermaggiore.






Figura 4 - In arancione il terrazzo fluviale Fossano-Cavallermaggiore e in azzurro il complesso dei depositi vil-lafranchiani (da «Idrogeologia della pianura piemontese» - Regione Piemonte, 2005 - modificato). Bordata in rosso l'area contenente le nuove ZVN e in blu il punto di monitoraggio non conforme.

1.5. Nuove ZVN ricadenti nel Comune di Racconigi (TO)

In quest'area della bassa pianura cuneese, è evidenziato un punto di monitoraggio non conforme.

La nuova designazione si basa sull'applicazione congiunta dei criteri n. 1 e 2 sopracitati, designando i fogli di mappa del Comune di Racconigi situati a monte idrogeologico del punto non conforme, fino a ricongiungersi con la ZVN già vigente. Sono esclusi i territori urbanizzati del concentrico di Racconigi, laterali, rispetto al flusso di falda, al punto non conforme.






Figura 5 - Nuova designazione nel Comune di Racconigi. In giallo i mappali ricompresi nelle nuove ZVN; in azzurro i mappali ricompresi nelle ZVN vigenti; cerchiato in rosso il punto di monitoraggio non conforme. Sono indicate le linee isopiezometriche e la direzione del flusso della falda superficiale.

1.6. Nuove ZVN ricadenti nel Comune di Cavaglià (BI)

In quest'area, a ridosso dei rilievi collinari costituenti la parte esterna dell'anfiteatro morenico di Ivrea, è evidenziato un punto di monitoraggio non conforme; essendo una zona pedecollinare, essa non è coperta dalla ricostruzione del campo di moto della falda superficiale, che si arresta al limite della pianura basale.

La nuova designazione si basa sull'applicazione del criterio n. 1 sopracitato, designando i fogli di mappa del Comune di Cavaglià circostanti il punto non conforme. In questa situazione specifica l'applicazione del criterio n. 1 non ha seguito esclusivamente il limite comunale, dovendo tener conto delle particolari caratteristiche morfologiche, pedologiche o idrogeologiche del territorio; sono infatti esclusi i territori collinari e l'area urbanizzata del concentrico di Cavaglià.






Figura 6 - Nuova designazione nel Comune di Cavaglia. In giallo i mappali ricompresi nelle nuove ZVN; in azzurro i mappali ricompresi nelle ZVN vigenti; cerchiato in rosso il punto di monitoraggio non conforme. Sono indicate le linee isopiezometriche e le direzioni del flusso della falda superficiale, la cui ricostruzione inizia a valle dell'area interessata.

2. Le zone vulnerabili ai nitrati in Piemonte

Nella sottostante figura 7 si riporta il complesso delle ZVN già designate ai sensi del regolamento reg. 9/R/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, del regolamento reg. 12/R/2007 e del PTA, nonché gli areali di nuova designazione (ZVN 2019 GW).







Figura 7 - Quadro d'insieme delle aree designate ZVN in Piemonte. In verde le ZVN vigenti, in rosso le nuove ZVN 2019 GW».



Art. 3.

Norme transitorie

1. Nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell'art. 1-bis del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, come introdotto dal presente regolamento, le disposizioni di cui al Titolo III (Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola) del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sono di obbligatoria applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Gli adeguamenti delle strutture aziendali che si rendono necessari a seguito della designazione di cui all'art. 1-bis del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, come introdotto dal presente regolamento, devono essere effettuati entro la data del 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 novembre 2019

CIRIO

19R00463

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 2019, n. 11.

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/Sez. Gen. del 14 novembre 2019)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e all'Agenzia di Progettazione Olimpica

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a far parte del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e dell'Agenzia di Progettazione Olimpica; in tal modo essa è in grado di assicurare, d'intesa con gli altri enti partecipanti, il necessario supporto per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi, secondo quanto definito dal Dossier di Candidatura e dalla Carta Olimpica.

2. La Provincia autonoma di Bolzano concorre alle spese per il funzionamento degli organismi di cui al comma 1 e per il finanziamento delle loro attività, secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività definiti d'intesa tra gli enti partecipanti.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'anno 2020 in riferimento al comma 1 e in euro 150.000,00 annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 in riferimento al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

4. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 novembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00454

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2019, n. 12.

Codice del commercio.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 5 dicembre 2019).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Provincia di Bolzano.



2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) la vendita di stampa quotidiana e periodica;
- c) il commercio su aree pubbliche;
- d) le forme speciali di vendita al dettaglio;
- e) la vendita di carburanti in impianti di distribuzione carburanti.

Art. 2.

Principi e finalità

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ed è regolamentata in conformità alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei principi della normativa statale in materia.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:


- a) salvaguardare la libertà d'impresa, la libera circolazione delle merci, la concorrenza e la trasparenza del mercato;
- b) semplificare gli adempimenti amministrativi per l'esercizio delle attività commerciali;
- c) tutelare il consumatore/la consumatrice, con particolare riguardo alla trasparenza dei prezzi, alla sicurezza dei prodotti e all'aggiornamento professionale degli operatori;
- d) promuovere e salvaguardare la crescita sostenibile e integrata del sistema commerciale con particolare riguardo al commercio di prodotti regionali;
- e) salvaguardare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, con particolare riferimento al mantenimento degli esercizi di vicinato;
- f) promuovere il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese e del servizio di vicinato, dei mercati di interesse storico e di tradizione locale, nonché dei centri commerciali naturali;
- g) valorizzare sotto ogni aspetto il lavoro nel contesto socio-culturale del territorio provinciale, anche per quanto concerne il riposo domenicale e festivo, promuovendo la massima conciliabilità tra i tempi di lavoro e quelli dedicati all'attività di assistenza e cura, alla formazione personale, alle relazioni sociali e al benessere personale, anche al fine di garantire la vivibilità e la funzione sociale/aggregativa dei centri abitati;
- h) garantire la sostenibilità territoriale e ambientale nonché il risparmio di suolo, privilegiando il recupero e la riqualificazione di aree o strutture inutilizzate e dismesse.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) commercio all'ingrosso: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
- b) commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore/alla consumatrice finale;
- c) superficie di vendita di un esercizio commerciale: area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e dalle aree espositive, se accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse e uffici, se non accessibili alla clientela, nonché l'area esterna adiacente all'esercizio commerciale adibita a superficie espositiva ai sensi e nei limiti di quanto previsto nel regolamento di esecuzione alla presente legge;
- d) esercizi commerciali di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
- e) medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
 - 1) 800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - 2) 1.500 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti;
- f) grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e);
- g) centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
- h) punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica: rivenditori tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita a prodotti rientranti nel settore merceologico non alimentare a condizione che la superficie dell'esercizio sia inferiore o uguale a quella prevista alla lettera d) per un esercizio di vicinato e che la parte di superficie dell'esercizio destinata alla vendita di prodotti del settore non alimentare non sia prevalente in rapporto alla superficie complessiva di vendita;
- i) punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica: punti vendita autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci. In tali esercizi la vendita della stampa è legata e complementare all'attività principale economicamente prevalente;



j) pastigliaggi: prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendersi nella confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili. Sono considerati prodotti assimilati ai pastigliaggi le bevande non alcoliche preconfezionate/preimbottigliate, come ad esempio le bibite in lattina, tetrapack o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati;

k) commercio su aree pubbliche: attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;

l) aree pubbliche: le strade comunali e di competenza provinciale, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

m) posteggio: parte di un'area pubblica o privata di cui il comune ha la disponibilità, data in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

n) mercato: area pubblica o privata di cui il comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana, del mese o dell'anno per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

o) fiera: manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

p) presenze in mercati, fiere o fuori mercato (cosiddette spunte): numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

q) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica non individuabile come mercato;

r) manifestazione promozionale/commerciale: manifestazione — anche a carattere straordinario — indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, anche legate al territorio;

s) mercato straordinario: edizione aggiuntiva del mercato, che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'art. 30;

t) vendite straordinarie:

- 1) vendite di liquidazione;
- 2) vendite di fine stagione o saldi;
- 3) vendite promozionali;

u) mercato a carattere storico-turistico sito in piazza delle Erbe a Bolzano: mercato che per caratteristiche intrinseche e per sede di svolgimento è connotato da una particolare tipicità storica e architettonica.

v) somministrazione:

1) negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, il consumo immediato dei medesimi prodotti all'interno della superficie di vendita tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;

2) nell'ambito dell'attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 4.

Pianificazione territoriale

1. Nelle zone residenziali l'attività commerciale è esercitata in conformità alla presente legge.

2. La pianificazione territoriale delle attività commerciali di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), svolte in zone destinate agli insediamenti produttivi, è effettuata in conformità alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e alla presente legge.

3. L'esercizio delle attività commerciali nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco, avviene in conformità e nei limiti di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e alla presente legge.

4. Nelle zone di recupero di cui all'art. 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, l'esercizio del commercio al dettaglio è ammesso anche in deroga agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per l'intera cubatura. In questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in «commercio al dettaglio» ai sensi dell'articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Cessata l'attività commerciale, la destinazione urbanistica può essere cambiata solo in quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona.

5. Nelle zone residenziali di completamento e nelle zone di espansione il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Nelle zone di espansione, al momento dell'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della domanda di autorizzazione per l'avvio dell'attività commerciale, almeno il 50 per cento della cubatura complessiva ammissibile nella zona deve essere già realizzato e destinato a fini abitativi; in alternativa, la SCIA o la domanda di autorizzazione può essere presentata se nella zona oltre il 50 per cento delle aree è destinato all'edilizia agevolata e il 100 per cento della cubatura dell'edilizia non agevolata è già stato realizzato.

6. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.



Art. 5.

Sportello unico per le attività produttive

1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, costituisce l'unico strumento a disposizione dei richiedenti per quanto concerne i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6.

Disciplina del commercio

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le forme di attività commerciale di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti/alle farmaciste e ai direttori/alle direttrici di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medicochirurgici e i prodotti di cui all'apposita tabella, allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

b) ai/alle titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche;

c) ai pescatori/alle pescatrici e alle cooperative di pesca, nonché ai cacciatori/alle cacciatrici, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legittimamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari;

d) ai cosiddetti «Mercatini di Natale» e simili, disciplinati da appositi regolamenti comunali;

e) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto della manifestazione e non duri oltre il periodo di svolgimento della manifestazione stessa;

f) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose, promossa dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata

zona di accesso, purché riguardi solo articoli inerenti la manifestazione;

g) alle organizzazioni turistiche come definite dall'art. 2 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, limitatamente alla vendita di prodotti e materiale turistico e promozionale del territorio, inclusi gli articoli riportanti il marchio ombrello «Alto Adige»;

h) alle strutture di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, per la vendita dei beni prodotti nelle stesse;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche;

j) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

k) agli esercizi:

1) di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, qualora, ai sensi della predetta legge provinciale e del relativo regolamento di esecuzione, vendano per asporto i propri prodotti;

2) ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché alle attività agrituristiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, qualora, ai sensi delle predette leggi provinciali e relativi regolamenti di esecuzione, vendano prodotti esclusivamente a favore della clientela alloggiata, inclusi gli articoli riportanti il marchio ombrello «Alto Adige»;

l) alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche;

m) ai imprenditori/impreditori agricoli o produttrici/produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nonché le disposizioni relative alla sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita, stabilite con regolamento di esecuzione alla presente legge;

n) agli artigiani/alle artigiane di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, per la vendita al dettaglio e la prestazione dei propri servizi, effettuate ai sensi dell'art. 11 della stessa legge provinciale;

o) alle imprese industriali per la vendita al dettaglio, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria nonché dei beni accessori comunque collegati funzionalmente con i propri prodotti, anche se non di produzione propria, a condizione che l'attività industriale rimanga l'attività principale;

p) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;



g) ai musei, per la vendita di pubblicazioni e articoli strettamente legati alla propria attività istituzionale così come per la vendita di articoli riportanti il marchio ombrello «Alto Adige»;

r) all'attività di vendita effettuata nei «mercatini delle pulci» e a quella effettuata da parte di operatori hobbisti, salvo quanto disposto all'art. 21, comma 2, purché la vendita non riguardi articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio;

s) alle attività di vendita di stampa quotidiana e periodica non soggette alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19;

t) alle sale cinematografiche e ai teatri, per i seguenti prodotti, qualora venduti esclusivamente agli spettatori e, per i prodotti di cui al punto 3), purché in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9:

1) stampe, libri e altre pubblicazioni, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche o teatrali;

2) articoli di vestiario, giocattoli e altri oggetti promozionali strettamente attinenti allo spettacolo rappresentato o al film proiettato, o a un film o una rappresentazione teatrale recenti o in programma;

3) bevande e dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, frutta secca, cereali soffiati e prodotti simili, caramelle, cioccolatini e similari confezionati;

u) alle palestre e ai centri fitness in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9, per la vendita, esclusivamente a favore dei soci, di integratori alimentari e prodotti alimentari per sportivi, purché confezionati, sempre che siano rispettate le specifiche disposizioni in materia igienico-sanitaria;

v) alle piscine per la vendita, esclusivamente a favore della propria clientela, di costumi da bagno, cuffie, creme solari e altri articoli per il bagno;

w) alle giardiniere, per la vendita dei propri prodotti e servizi nonché di prodotti accessori strettamente attinenti e funzionali all'attività esercitata.

Art. 7.

Settori merceologici di attività

1. L'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Capo II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 8.

Requisiti di onorabilità

1. L'accesso alle attività commerciali di cui all'art. 1 e il relativo esercizio sono consentiti esclusivamente a quanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità, ossia a coloro che rispettano le seguenti condizioni:

a) non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) non hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che non sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) non hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro secondo, titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) non hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro secondo, titolo VI, capo II del Codice Penale;

e) non hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) non sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero a misure di sicurezza;

g) non sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche.

2. Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti dal/dalla legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

5. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente articolo. La verifica degli stessi è effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente.

Art. 9.

Requisiti professionali

1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita



al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato e concluso con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano o di Trento ovvero da altra Regione italiana;

b) avere svolto nell'ultimo quinquennio per almeno due anni, anche non continuativi, attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di titolare d'azienda o di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, oppure in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare; l'attività va comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Costituisce anche requisito professionale valido ai sensi del comma 1, l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nel frattempo abrogata dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la decorrenza ivi indicata, sempre che essa sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 — e a condizione che non ne sia stata disposta la cancellazione per perdita dei requisiti soggettivi. L'iscrizione al REC deve essere stata effettuata per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche. Costituisce inoltre requisito professionale valido il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo di un corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal/dalla titolare o dal/dalla rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

4. Per i cittadini e le cittadine di Stati membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti professionali è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 41, e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. Per i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti professionali è effettuata nel rispetto della vigente normativa internazionale e nazionale.

5. La Giunta provinciale stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei.

Capo III

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 10.

Attività di vendita in sede fissa

1. Negli esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto della presente legge e delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di conservazione degli alimenti previste in materia e, in particolare, di quelle di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

3. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune qualora sussista un comprovato interesse pubblico prevalente.

Art. 11.

Commercio all'ingrosso

1. L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto della relativa normativa.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso.

Art. 12.


Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti

1. Sono considerate merci ingombranti i seguenti prodotti:

- a) veicoli, incluse macchine edili;
- b) macchinari e prodotti per l'agricoltura;
- c) materiali edili;
- d) macchine utensili;
- e) combustibili;
- f) mobili;
- g) bevande in confezioni formato all'ingrosso.

2. Vengono considerati prodotti assimilati alle merci ingombranti di cui al comma 1 le armi e gli esplosivi.

3. Ai fini della determinazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, è calcolata nella misura dei due decimi della superficie di vendita di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).



4. La deroga di cui al comma 3 si applica anche agli accessori relativi alle merci ingombranti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13.

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), la modifica di settore merceologico nonché la riduzione della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al comune competente per territorio.

2. La sospensione e la cessazione dell'attività di un esercizio di vicinato sono soggette a comunicazione da inoltrare al comune competente per territorio.

3. In caso di avvio dell'attività non contestuale all'inoltro della SCIA, i controlli del comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo avvio dell'attività.

4. Nel caso di cui al comma 3 la persona che inoltra la SCIA è tenuta a presentare, in via preliminare, al comune competente per territorio, comunicazione della data di effettivo avvio dell'attività.

5. Trascorso un anno dall'inoltro della SCIA senza che l'attività dell'esercizio di vicinato sia stata avviata, la segnalazione è considerata priva di efficacia e deve essere ripetuta al momento dell'effettivo avvio dell'attività.

6. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando la superficie di vendita e gli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

7. Ai fini di cui al comma 6, per superficie di vendita si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.

Art. 14.

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. Nelle zone residenziali l'apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l'ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e*), la modifica di settore merceologico nonché la riduzione della relativa superficie di vendita sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al comune competente per territorio.

2. Nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l'apertura, il trasferimento di sede nonché l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e*), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

3. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 è soggetta — a superficie di vendita complessiva invariata — al semplice inoltro della SCIA al comune competente per territorio, sempre che l'esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 2.

4. La sospensione e la cessazione delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al comune competente per territorio.

5. L'autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.

6. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'inoltro della SCIA. Il comune ha facoltà di prorogare tale termine in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell'interessato/dell'interessata da presentarsi entro il predetto termine.

7. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 6, il comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

8. In caso di avvio dell'attività non contestuale all'inoltro della SCIA, i controlli del comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo avvio dell'attività.

9. Nel caso di cui al comma 8 la persona che inoltra la SCIA è tenuta a presentare, in via preliminare, al comune competente per territorio, comunicazione della data di effettivo avvio dell'attività.

10. In caso di sospensione dell'attività della media struttura di vendita per un periodo superiore a un anno continuativo, salvo proroga ai sensi del comma 6, il comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l'autorizzazione eventualmente rilasciata.


11. Qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, l'autorizzazione di una media struttura di vendita decade e, qualora sia stata presentata la SCIA, questa cessa di produrre effetti.

Art. 15.

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle grandi strutture di vendita è soggetta — a superficie di vendita complessiva invariata — a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare



al comune competente per territorio, sempre che l'esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

3. La sospensione e la cessazione delle grandi strutture di vendita sono soggette a comunicazione da inoltrare al comune competente per territorio.

4. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione. Il comune ha facoltà di prorogare il termine in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell'interessato/dell'interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

5. La mancata attivazione della struttura ai sensi del comma 4, comporta la decadenza dall'autorizzazione rilasciata.

6. Il termine di attivazione di cui al comma 4 è sospeso in caso di apertura di un contenzioso relativo alla grande struttura di vendita o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare dell'autorizzazione.

7. In caso di sospensione dell'attività della grande struttura di vendita per un periodo superiore a due anni continuativi il comune ritira l'autorizzazione, salvo concedere una proroga in caso di comprovata necessità e a seguito di motivata istanza.

8. L'autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.

Art. 16.

Centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita.

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale è soggetta — a superficie di vendita complessiva invariata — a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al comune competente per territorio, sempre che la struttura sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

4. I singoli esercizi commerciali presenti all'interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 13.

5. I centri commerciali sono attivati per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione.

Il comune ha facoltà di prorogare il termine in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell'interessato/dell'interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

6. La mancata attivazione del centro commerciale ai sensi del comma 5 comporta la decadenza dall'autorizzazione rilasciata.

7. Il termine di attivazione di cui al comma 5 è sospeso in caso di apertura di un contenzioso relativo al centro commerciale o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare dell'autorizzazione.

8. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita fra gli esercizi presenti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché la superficie di vendita complessiva del centro commerciale e la parte destinata a ciascun settore merceologico rimangano invariate.

Art. 17.

Sostenibilità territoriale e sociale

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle di cui all'art. 12, anche articolate come centro commerciale, non ubicate all'interno delle zone residenziali, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 20 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del privato in fase di rilascio del titolo abilitativo, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui all'art. 2, comma 2, lettere e) ed f).

Capo IV

VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Esercizio dell'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica

1. L'apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al comune competente per territorio.

2. Qualora nel territorio comunale non esistano punti vendita, l'attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i).

Art. 19.

Attività non soggette a segnalazione certificata di inizio attività

1. Non sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) le seguenti attività:

a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni specializzate pertinenti;



b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi ad opera di volontari, a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita di quotidiani e periodici nelle sedi e redazioni distaccate delle relative società editrici;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, dei distributori e degli edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici in esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all'interno di musei e di altre strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsivoglia modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici presso gli impianti di distribuzione carburante e nelle aree di servizio;

i) la vendita di quotidiani e periodici in pubblici esercizi ubicati in nuclei abitati e nuclei di case sparse nei quali non sono presenti punti vendita di quotidiani e periodici.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a preliminare comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 20.

Parità di trattamento, modalità di vendita e fornitura della stampa

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento a tutte le diverse testate;

b) i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita;

c) i punti vendita esclusivi e non esclusivi prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate in vendita;

d) il prezzo del prodotto editoriale è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione alla tipologia del punto vendita;

e) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, così come ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, sono identiche per tutte le tipologie di punto vendita;

f) gli/le edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

g) è vietata l'esposizione al pubblico di quotidiani, periodici e altro materiale a contenuto pornografico.

2. Le condizioni e modalità di cui al comma 1 si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio provinciale.

3. Fermi restando gli obblighi previsti per gli/le edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, l'ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura - da parte del distributore - ingiustificata per eccesso o difetto rispetto alla domanda, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

4. Nelle zone in cui la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo geograficamente più vicino, stipulando con esso uno specifico accordo di fornitura. Sulla base di un analogo accordo, i punti vendita esclusivi possono rifornire anche gli esercizi commerciali che richiedano la fornitura di pubblicazioni periodiche che richiedano la fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività.

5. Le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali operanti a livello provinciale garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali. La fornitura non può essere vincolata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore.

6. Le imprese di distribuzione operanti a livello provinciale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate, per tipologia e quantità, volte a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto a tali esigenze possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dall'edicolante senza alcuna limitazione temporale.

7. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la consultazione e il confronto fra le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Capo V

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 21.

Commercio su aree pubbliche

1. Il presente capo disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale.


2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge la giunta provinciale, d'intesa con il consiglio dei comuni, determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di vendita effettuata nei «mercatini delle pulci» di cui all'art. 6, comma 2, lettera r).

Art. 22.

Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società regolarmente costituite secondo le seguenti modalità:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.



Art. 23.

Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, che sia effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare rispettivamente al comune territorialmente competente o al comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività.

2. Con la SCIA di cui al comma 1 si attesta il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 e - nel caso si tratti di attività nel settore alimentare - dei requisiti professionali di cui all'art. 9.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale è consentito, alle condizioni della presente legge, ai soggetti abilitati in Provincia di Trento, nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza.

4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

5. Nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è inoltre vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24,00 alle ore 07,00. Costituiscono eccezione la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in occasione di fiere, mercati o manifestazioni promozionali/commerciali, previamente autorizzate.

6. È vietata la vendita e l'esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi.

Art. 24.

Esercizio dell'attività su posteggio

1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio è inoltrata al comune in cui ha sede il posteggio, contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio da conferirsi mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 26. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 57, l'attività non può avere inizio prima della data di rilascio della nuova concessione di posteggio.

2. Le concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche hanno una validità di dodici anni.

3. Il titolo abilitante all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi dei mercati temporaneamente non occupati dalla titolare della concessione;

b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale.

Art. 25.

Concessioni di posteggio stagionali e temporanee

1. Il comune rilascia concessioni di posteggio stagionali disciplinate dalle stesse norme previste per l'esercizio dell'attività non stagionale.

2. Il comune rilascia concessioni di posteggio temporanee per consentire la partecipazione a manifestazioni promozionali/commerciali. Queste sono valide esclusivamente per i giorni e nei luoghi nei quali le predette manifestazioni si svolgono.

Art. 26.

*Assegnazione dei posteggi.
Procedura a evidenza pubblica*

1. Ai fini del rilascio di nuove concessioni di posteggio in mercati, fiere o fuori mercato il comune predispone appositi bandi e li pubblicizza adeguatamente.

Art. 27.

Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al comune nel quale si intende avviare l'attività.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante:

a) può essere effettuato su qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal comune e alle condizioni stabilite dallo stesso comune;

b) deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi ed esclusivamente per soste limitate al tempo strettamente necessario a servire la clientela;

c) può essere effettuato con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno, non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie.


3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche, su tutto il territorio nazionale:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio dei consumatori e nei locali ove essi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

4. Il comune può interdire o limitare l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ai fini della salvaguardia delle aree stesse. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi d'interesse pubblico. In deroga al comma 2, lettera a), il comune può provvedere a individuare specifiche aree da destinare all'esercizio dell'attività determinandone le modalità e condizioni d'esercizio.



5. Durante lo svolgimento di mercati o fiere o di altre manifestazioni promozionali/commerciali, il comune può interdire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti, fino a una distanza di cinquecento metri, ai sensi e nei limiti del comma 4.

6. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 28.

Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche

1. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche consente l'immediato consumo dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 29.

Posteggi riservati in mercati e fiere

1. Nei mercati e nelle fiere il comune riserva posteggi:

a) a imprenditrici/imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche;

b) ad associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità;

c) ad artigiani/artigiane, per la vendita esclusiva dei propri prodotti.

2. Nei mercati e nelle fiere, nell'ottica di una equilibrata diversificazione dell'offerta merceologica, il comune può riservare uno o più posteggi:

a) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

b) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate mediante supporto informatico.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 30.

Piano e regolamento comunale

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge e sulla base degli indirizzi in esso contenuti il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Con il piano comunale sono individuati in particolare:

a) i posteggi in mercati, fiere e fuori mercato;

b) di concerto con l'ufficio provinciale competente, le aree su strade pubbliche di competenza provinciale da adibirsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 22, comma 1, lettera *a)*;

c) le aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, manifestazioni promozionali/commerciali e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti nonché i posteggi fuori mercato;

d) le aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a limitazioni o condizioni, anche ai sensi dell'art. 27, comma 4;

e) gli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche;

f) la riserva dei posteggi;

g) eventuali, particolari specializzazioni merceologiche per i settori merceologici di cui all'art. 7 della presente legge, nonché eventuali limitazioni alla vendita di particolari prodotti, al fine di garantire il miglior servizio al consumatore e di valorizzare le produzioni alimentari e artigianali tipiche altoatesine;

h) i criteri e le modalità per lo spostamento di mercati o fiere;

i) i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto anche conto delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le nuove zone di espansione residenziale o a vocazione turistica e promuovendo in particolare la presenza di mercati rionali che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze igienico-sanitarie;

d) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

4. Il piano è approvato sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. Il piano ha una validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.

6. Unitamente al piano di cui al comma 2, il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e le funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

7. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 4, il comune può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera assegnando agli operatori interessati un termine non inferiore a un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi specifici.

8. Per motivi di interesse, ordine e sicurezza pubblici o di igiene e sanità pubblica, il comune ha facoltà di trasferire o modificare l'assetto di mercati, fiere e posteggi fuori mercato. A tale riguardo il comune consulta le associazioni di cui al comma 4 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.



9. Al fine di qualificare e differenziare l'esercizio dell'attività commerciale sul territorio, il comune può affidare la gestione delle fiere e delle manifestazioni promozionali/commerciali a soggetti diversi da individuarsi sulla base di procedure a evidenza pubblica.

Art. 31.

Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva.

2. Le imprese che inoltrano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono indicare ai comuni, al momento dell'inoltro e in tutti i casi di modifica dei dati identificativi dell'impresa stessa, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie o dei dati richiesti per la verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

3. La verifica della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche viene effettuata dai comuni in via telematica:

a) tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno con riguardo all'ultimo periodo oggetto di versamento contributivo;

b) all'atto della cessione dell'azienda, o di ramo di essa, sia nei confronti del soggetto cedente che del subentrante;

c) ogni qual volta ritenuto opportuno e nel caso in cui il soggetto abilitato al commercio su aree pubbliche abbia ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

4. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese e comunque attive alla data di presentazione della SCIA, la verifica della regolarità contributiva è effettuata entro sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione.

5. Per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della SCIA o per le quali alla medesima data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica della regolarità contributiva è effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. La partecipazione a mercati, fiere e manifestazioni promozionali/commerciali su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni italiane o in Provincia di Trento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva, se tale verifica non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nella regione o provincia autonoma in cui si è ottenuto il titolo abilitativo.

Art. 32.

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il titolo abilitativo e - se l'attività è svolta su posteggio - la relativa concessione, sono sospesi per centoventi giorni, o comunque fino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di:

a) esito negativo della verifica di cui all'art. 31, comma 3, lettere *a)* e *c)*;

b) esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera *b)*, e dell'articolo 57, commi 7 e 8;

c) mancata presentazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune.

2. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai sensi del comma 4, lettera *c)*.

3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:

a) in caso l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;

b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 31, comma 5.

4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

a) qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 8 e 9;

b) qualora il/la titolare non inizi l'attività entro centottanta giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;

c) qualora il posteggio non venga utilizzato per i periodi di tempo di seguito specificati, salvo nei casi di assenza per malattia, gravidanza, assistenza a persona convivente invalida o portatrice di disabilità grave, partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o decesso del/della titolare:

1) un periodo complessivamente superiore a otto settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza settimanale;

2) un periodo complessivamente superiore a quattro settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza bisettimanale;

3) un numero di due assenze in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza mensile;

4) alla seconda assenza nell'arco temporale della durata dodicennale della relativa concessione nel caso di mercati e fiere con cadenza annuale.

5. Non è considerato mancato utilizzo del posteggio l'assenza nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi.

6. Le assenze di cui al comma 4, lettera *c)*, e le assenze per ferie devono essere giustificate per mezzo di comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal primo giorno di assenza.



Capo VI

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 33.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al comune competente per territorio.

Art. 34.

Spacci interni

1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di lavoratori dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 33 devono essere dichiarati: il possesso dei requisiti di onorabilità da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di sicurezza e idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 35.

Apparecchi automatici

1. All'attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici si applica l'art. 33.

2. L'attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in modo esclusivo in apposito locale ad essa adibito è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

3. Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 33 devono essere dichiarati: la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il settore merceologico, l'ubicazione e, se l'apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

4. È vietata la vendita e la somministrazione mediante apparecchi automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 36.

Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al comune nel cui territorio si intende avviare l'attività.

2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all'art. 9.

3. È vietato inviare prodotti al consumatore/alla consumatrice, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o omaggi senza spese o vincoli per il consumatore/la consumatrice.

4. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

5. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.

Art. 37.

Disposizioni speciali per le vendite tramite televisione

1. In caso di vendita tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuto inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 36.

2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.

3. Chi effettua vendite tramite televisione per conto terzi deve darne comunicazione al questore ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

Art. 38.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è inoltrata al comune nel cui territorio si intende avviare l'attività.


2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all'art. 9.

3. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve riportare:

- a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
- b) l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché il nome del responsabile dell'impresa stessa;
- c) la firma del/della responsabile dell'impresa.

5. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 39 si applicano anche all'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolta al domicilio dei consumatori.



6. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.

Art. 39.

Persone incaricate

1. L'attività di cui all'art. 38, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8.

2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l'attività e risponde, agli effetti civili, dell'attività delle medesime.

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare immediatamente, qualora le stesse perdano i requisiti di onorabilità di cui all'art. 8.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve riportare:

a) le generalità e la fotografia della persona incaricata;

b) l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché il nome del/della responsabile dell'impresa stessa;

c) la firma del/della responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. L'esibizione o illustrazione di cataloghi così come qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio dei consumatori o nei locali in cui i consumatori si trovano, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, costituiscono attività cui si applicano le disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 38, commi 3 e 4, e di cui al presente articolo, commi 2, 3 e 4.

Art. 40.

Commercio elettronico

1. L'attività di commercio elettronico è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrarsi al comune nel cui territorio si intende avviare l'attività.

2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all'art. 9.

3. Il sito internet utilizzato per il commercio elettronico deve indicare il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.

4. All'attività di commercio elettronico si applicano le norme dell'Unione europea e statali in materia, nonché le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi.

Capo VII

OFFERTE DI VENDITA

Sezione I

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

Art. 41.

Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto posto in vendita, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante cartello o altra modalità idonea allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico.

2. L'indicazione di due diversi prezzi per un singolo articolo è vietata, salvo nel caso di vendite straordinarie e vendite sottocosto.

3. Per i prodotti di oreficeria, antiquariato, pellicceria e le confezioni di alta moda, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'apposizione sul singolo prodotto di un cartellino leggibile dall'interno del negozio.

4. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vendita per il tempo strettamente necessario all'allestimento della stessa.

5. Quando sono esposti insieme prodotti identici o dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

6. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti organizzati con sistema di vendita «self-service» l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in modo chiaro e con caratteri ben leggibili, così da risultare facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del presente comma.

7. Restano salve le vigenti disposizioni con le quali si fa obbligo di indicare il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura.

8. Gli impianti di distribuzione carburanti devono esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale esclusivamente il cartello riportante i prezzi effettivamente praticati al consumatore.


Sezione II

VENDITE STRAORDINARIE E VENDITE SOTTOCOSTO

Art. 42.

Disciplina delle vendite straordinarie e sottocosto

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.



Art. 43.

Offerta delle merci

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Art. 44.

Pubblicità dei prezzi

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie e per quelle offerte sottocosto devono essere indicati:

- a) il prezzo normale di vendita;
- b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per i consumatori.

Art. 45.

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere in breve tempo tutti i propri prodotti, a seguito di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda;
- c) trasferimento dell'azienda in un altro locale;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita;
- e) anniversario aziendale ogni decimo anno di attività.

2. Le vendite di liquidazione devono essere previamente comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio commerciale e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 46.

Vendite di fine stagione o saldi

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti durante la stagione o entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione o saldi si possono effettuare solamente in due periodi dell'anno stabiliti dalla camera di Commercio per settore merceologico e per zone del territorio provinciale.

3. Avverso i provvedimenti della camera di commercio di cui al comma 2 le organizzazioni di categoria possono presentare ricorso alla giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

Art. 47.

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, con le quali i prodotti sono posti in vendita a condizioni favorevoli, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti.

2. Le vendite di cui al comma 1 riguardanti prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, che sono oggetto delle vendite di fine stagione o dei saldi di cui all'art. 46, non possono svolgersi nei venti giorni precedenti alle vendite di fine stagione e comunque nel mese di dicembre.

Art. 48.

Vendite sottocosto

1. Alle vendite sottocosto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218.

Capo VIII

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art. 49.

Impianti stradali di distribuzione carburanti

1. L'attività inerente all'installazione e all'esercizio di impianti stradali di distribuzione carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale economia.

2. Presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere esercitata:

a) l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti di cui alla tabella riservata agli impianti di distribuzione di carburanti di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, e successive modifiche;

b) l'attività di vendita al dettaglio di altri prodotti non ricompresi nella tabella di cui alla lettera a), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente per territorio o previa autorizzazione, laddove prevista, e comunque su una superficie di vendita non prevalente in rapporto alla superficie complessiva delle attività di cui alle lettere a), c), d) ed e).

c) l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica ai sensi dell'art. 19;

d) l'attività di rivendita di tabacchi nel rispetto della normativa vigente in materia;

e) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizi pubblici.

3. Gli impianti di distribuzione carburanti possono inoltre offrire servizi integrativi ai veicoli, quali, a titolo esemplificativo, servizio di officina, gommista, lubrificazione e lavaggio, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, e le specifiche disposizioni di settore.



Art. 50.

Rifornimento self-service di metano per autotrazione e GPL

1. Fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di metano per autotrazione, il rifornimento in modalità self-service anche al di fuori dell'orario di lavoro delle stazioni di servizio è consentito conformemente a quanto stabilito con regolamento di esecuzione alla presente legge.

2. Fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di GPL, il rifornimento di GPL in modalità self-service anche al di fuori dell'orario di apertura dell'impianto di distribuzione è consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modifiche.

Art. 51.

Distributori di carburante ad uso privato

1. L'attività inerente all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti, presso enti pubblici, in cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi aziendali, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Economia. Gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato non possono cedere, a nessun titolo, carburante a terzi.

2. Le prescrizioni dettagliate in ordine all'autorizzazione di cui al comma 1 sono regolate, sentite le associazioni datoriali interessate maggiormente rappresentative, con regolamento d'esecuzione.

Art. 52.

Disposizioni per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio

1. La provincia è autorizzata a concedere alle persone fisiche intestatarie di uno o più veicoli soggetti a iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati dalla Giunta provinciale un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa di benzina e gasolio per autotrazione. Il contributo può essere concesso in maniera differenziata per i singoli comuni, in ragione della loro distanza dal più vicino punto del confine di Stato con Austria e Svizzera raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.

2. Il contributo non può essere superiore alla differenza tra i prezzi medi dei corrispondenti prodotti per autotrazione applicati nei comuni interessati e quelli medi praticati in una corrispondente fascia del territorio confinante svizzero o austriaco.

3. La Giunta provinciale determina con apposita deliberazione da pubblicarsi all'albo online della Provincia:

- a) i comuni e la distanza massima dal confine, eventualmente differenziata per fasce, di cui al comma 1;
- b) la misura del contributo;

c) le modalità di rilevazione dei prezzi di cui al comma 2;

d) le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;

e) le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;

f) gli adempimenti e gli obblighi dei soggetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti;

g) le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.

4. L'autorità competente per la vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni e per le violazioni di cui al presente articolo è il comune nel quale viene svolta l'attività di distribuzione carburanti o in cui hanno avuto luogo le violazioni. Il comune introita le somme riscosse. La provincia esercita a sua volta la propria vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 53.

Disposizioni varie

1. Le domande di cui agli articoli 49 e 51 si intendono accolte se entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'autorità competente non viene adottato il provvedimento di diniego. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale economia può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato/l'interessata provveda a sanare i vizi entro il termine fissato. Il termine è sospeso in pendenza di regolarizzazione o integrazione della domanda. Nel caso in cui la regolarizzazione o integrazione non avvengano nel termine assegnato, l'amministrazione procede all'archiviazione dell'istanza.

2. I rivenditori all'ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in Alto Adige munite di recipienti mobili, nonché a impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sono tenuti a comunicare annualmente, in forma digitale, all'Amministrazione provinciale l'elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita. La Provincia autonoma di Bolzano ha facoltà di richiedere ai titolari dei distributori di carburante informazioni e dati relativamente ai quantitativi di carburante erogato nell'anno precedente.

Capo IX


TECNICO/TECNICA DEL COMMERCIO

Art. 54.

Formazione di tecnico/tecnica del commercio

1. «Tecnico/Tecnica del commercio» è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

- a) finalità dell'esame;
- b) ammissione all'esame;
- c) programma e la struttura dell'esame;
- d) commissione d'esame;



- e) svolgimento dell'esame;
- f) valutazione e denominazione della qualifica-zione;
- g) riconoscimento di crediti formativi;
- h) corsi di preparazione.

2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 6-bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la qualificazione di «tecnico/tecnica del commercio» e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e all'esame di «maestro/maestra» di cui al titolo I capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche.

3. Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

4. L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di tecnico/tecnica del commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1.

Capo X

ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 55.

Orari di apertura e chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.

3. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.

4. Il comune stabilisce, ai sensi e nei limiti di cui al Capo V, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, gli orari per l'attività di commercio su aree pubbliche.

5. Conformemente alle diverse tipologie di impianto e fermo restando l'obbligo di garantire un adeguato servizio all'utenza, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono rimessi alla libera determinazione del soggetto gestore. I soggetti gestori sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto stradale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Capo XI

SUBINGRESSO

Art. 56.

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale al soggetto subentrante.

2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'art. 57.

3. Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell'attività, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 e - laddove richiesti - di quelli professionali di cui all'art. 9.

4. Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalità stabilite dal comune, prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o proprietà dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla morte del/della titolare.

5. In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 ha facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di decesso del dante causa. Qualora entro tale termine non sia dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9 il titolo abilitativo decade.


Art. 57.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nonché, in caso di attività svolta su posteggio, della relativa concessione al soggetto subentrante.

2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso in forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune sede del posteggio per l'attività di cui all'art. 22, comma 1, lettera a). Nel caso di attività di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), il/La subentrante deve inoltrare la SCIA al proprio comune di residenza e una comunicazione al comune al quale il dante causa ha inoltrato la SCIA, rispettivamente al comune che ha rilasciato l'autorizzazione al dante causa.

3. Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell'attività, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 e, ove richiesti, dei requisiti professionali di cui all'articolo 9.



4. Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalità stabilite dal comune, prima dell'effettivo avvio dell'attività, e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell'attività, in caso di atto tra vivi;

b) entro un anno dalla morte del/della titolare.

5. In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, ha facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il/la subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9, il titolo abilitativo decade.

6. Il/La subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce i titoli di priorità posseduti dal/dalla precedente titolare; questi non possono essere cumulati a quelli relativi ad altri titoli abilitativi.

7. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui al comma 2, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del soggetto cedente e del subentrante.

8. Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 7 è effettuata decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i sessanta giorni successivi.

9. Il comune effettua le verifiche di cui ai commi 7 e 8 sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, forniti dall'impresa ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

10. In caso di cessione di rami d'azienda ad acquirenti diversi è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal soggetto cedente con il titolo abilitativo relativo allo specifico ramo d'azienda.

11. In caso di subentro in imprese titolari di concessione di posteggio, la scadenza della concessione resta quella originaria, ovvero al compimento dei dodici anni dalla data di rilascio.

Art. 58.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica in punti vendita non esclusivi.

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferito solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale, a condizione che continui a essere svolta nei medesimi locali.

Art. 59.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione carburanti

1. Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti è soggetto alla mera comunicazione, da inoltrarsi entro trenta giorni, al competente ufficio provinciale e all'Ufficio delle dogane di Bolzano. Il/La titolare dell'autorizzazione può affidare la gestione degli impianti ad altri soggetti mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.

Capo XII

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 60.

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi d'intesa con il consiglio dei comuni, entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede a:

a) specificare, qualora necessario, le definizioni di cui all'art. 3 nonché le fattispecie di esclusione previste all'art. 6, comma 2;

b) definire la procedura autorizzatoria per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di medie strutture di vendita in zone non ricomprese nelle zone residenziali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può essere superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l'istanza dovrà intendersi accolta;


c) definire la procedura autorizzatoria per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di grandi strutture di vendita e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può essere superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l'istanza dovrà intendersi accolta;

d) definire la procedura autorizzatoria per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di centri commerciali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può essere superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l'istanza dovrà intendersi accolta;

e) emanare direttive e definire i parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività di cui al capo IV;

f) definire:

1) gli indirizzi generali per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;



2) i criteri per le procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche;

3) i criteri per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio;

4) il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale;

g) stabilire le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie;

h) definire nel dettaglio la procedura autorizzatoria nonché di revoca dell'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti, stradali e ad uso privato, e stabilire i casi in cui l'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato non è soggetta ad autorizzazione, ma unicamente a comunicazione o nemmeno a quest'ultima;

i) stabilire le modalità per il rifornimento self-service al di fuori dell'orario di lavoro delle stazioni di servizio;

j) emanare disposizioni di dettaglio per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio;

k) determinare le caratteristiche e il numero di parcheggi degli esercizi commerciali;

l) emanare ulteriori disposizioni attuative della presente legge.

Capo XIII

SANZIONI

Art. 61.

Sanzioni relative all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, alla vendita di stampa quotidiana e periodica e alle forme speciali di commercio al dettaglio.

1. Chiunque eserciti attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita di stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo o in mancanza della prescritta destinazione d'uso dei locali di cui all'art. 10, comma 1, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00; viene inoltre disposta la chiusura immediata dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VI, VII, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

3. In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VI, VII sezione II, X e XI, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione.

4. In ogni caso è disposta l'immediata sospensione delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.

5. La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. L'autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

7. La competenza della Provincia in ordine alle sanzioni amministrative connesse alla tenuta del registro delle imprese e alle disposizioni statali e dell'Unione in materia di commercio è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano che ne incassa i relativi proventi.

Art. 62.

Sanzioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche

1. Chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, o senza il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e autostrade, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 nonché al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

3. Qualora la verifica della regolarità contributiva disposta ai sensi dell'art. 31 dia esito negativo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00.

4. In caso di assenza del/della titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di persone diverse dai dipendenti o collaboratori è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

6. In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo – fattispecie di cui al comma 3 esclusa – può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione.

7. La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.



8. L'autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

Art. 63.

Sanzioni relative all'attività di distribuzione carburanti

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 49 e 51 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 17.500,00.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

3. Chiunque non rispetti le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e sulla pubblicità dei prezzi è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti senza autorizzazione, il sindaco/la sindaca dispone la chiusura dell'impianto e la rimozione di tutte le attrezzature e di tutti i serbatoi a spese dell'esercente dell'impianto abusivo.

5. Chiunque si rifornisca abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In caso di reiterazione si provvede alla revoca dell'autorizzazione.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 52 con comportamenti finalizzati all'abusiva o non corretta fruizione dei benefici previsti ovvero non osservando le prescrizioni di cui alla lettera *f*) del comma 3 dello stesso articolo, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione della violazione l'importo minimo e l'importo massimo della sanzione sono quintuplicati e l'autorità competente sospende per un periodo di un anno la fruizione del beneficio a chi ha commesso la violazione ovvero dispone la chiusura dell'impianto, il cui soggetto gestore ha commesso la violazione, per un periodo di sessanta giorni.

7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 53 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. L'autorità competente per le violazioni di cui al presente comma è la provincia.

8. L'autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo, escluse quelle previste dal comma 7, è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Zone per l'apertura di nuovi punti vendita di stampa quotidiana e periodica

1. I comuni possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita della stampa quotidiana e periodica sulla base delle direttive di cui all'art. 60, comma 1, lettera *e*). Fino alla loro approvazione conservano validità i piani di localizzazione approvati ai sensi del previgente art. 8-*bis* della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 65.

*Commercio su aree pubbliche.
Proroga delle concessioni di posteggio.*

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni di posteggio valide all'entrata in vigore della presente legge e relative all'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 22, comma 1, lettera *a*), sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. Fino a tale data un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore, nella medesima area mercatale, di più di quattro concessioni di posteggio quando il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a 100 o di più di sei concessioni quando il numero complessivo dei posteggi è superiore a 100.

Art. 66.

*Attività di monitoraggio.
Potere di controllo della Provincia*

1. La Provincia autonoma di Bolzano svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale altoatesino e si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. A tal fine i comuni possono essere chiamati a trasmettere agli uffici provinciali competenti i relativi dati in loro possesso, senza che ciò comporti oneri a carico della provincia.

2. Le funzioni di monitoraggio e di controllo di cui al comma 1 possono essere delegate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, in forza di specifiche disposizioni attuative, da emanarsi d'intesa con il consiglio dei comuni, anche mediante stipula di apposita convenzione.

3. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, la Giunta provinciale, previa diffida e sentito il consiglio dei comuni, interviene in via sostitutiva nominando un commissario/una commissaria per il compimento degli atti dovuti.



Art. 67.

Finanziamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con apposita delibera di assegnazione.

Art. 68.

Fiera Bolzano Spa

1. Le modifiche e integrazioni allo statuto della Fiera Bolzano Spa devono essere approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 69.

Disposizioni particolari per il mercato a carattere storico-turistico sito in Piazza delle Erbe a Bolzano.

1. Al fine di preservare la tipicità storica e il particolare valore architettonico e turistico di piazza delle Erbe, il Comune di Bolzano stabilisce, tramite apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, in particolare:

- a) le aree e il numero dei posteggi;
- b) la specifica attività di commercio ed eventuale di somministrazione relativamente ad ogni singolo posteggio;
- c) le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica «frutta e verdura» e l'offerta esclusiva – in alcuni posteggi – di prodotti agricoli locali di qualità garantita;
- d) la dimensione, l'estetica, i materiali e l'illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando rigorosamente la storicità del mercato;
- e) le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare il contenuto e l'aspetto storico del mercato;
- f) l'eventuale attribuzione – anche per una sola parte dei posteggi – di un punteggio particolare a cooperative o associazioni, o ad aziende con esse convenzionate, specializzate nella produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità «Alto Adige» o «Gallo rosso»;
- g) le norme per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 62 in caso di mancato utilizzo del posteggio per più di due mesi all'anno e di violazione delle prescrizioni del regolamento, anche in materia di estetica e pulizia.

Art. 70.

Disposizioni derogatorie

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettere h) ed i), della presente legge, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica autorizzati ai sensi della previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con de-

creto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, possono proseguire la loro attività ai sensi di quest'ultima normativa. Laddove intervengano modifiche nella ripartizione della superficie per settore merceologico o in caso di trasferimento dell'attività, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica sono sottoposti alle disposizioni della presente legge e del regolamento d'esecuzione di cui all'art. 60.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attività di vendita al dettaglio esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h) da un punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica è ammessa anche se svolta in zona per insediamenti produttivi.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attività di vendita al dettaglio esercitata da una farmacia ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), è ammessa anche in zone per insediamenti produttivi.

4. In deroga a quanto disposto dall'art. 35, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di vendita e somministrazione di alcolici per mezzo di distributori automatici – in particolare quelle relative alla fascia oraria di divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici, nonché quelle che prevedono per tali distributori automatici l'obbligo di essere dotati di sistemi di lettura ottica dei documenti di rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore –, l'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici, legittimamente esercitata prima dell'entrata in vigore della presente legge, può proseguire.


5. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, l'attività di vendita al dettaglio svolta da un'agenzia d'affari di onoranze funebri di cui all'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è ammessa anche se svolta in zone per insediamenti produttivi purché avvenga in modo non prevalente rispetto all'attività di disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri e riguardi esclusivamente la vendita di casse e altri articoli funerari.

6. Salvo quanto disposto all'art. 6, comma 2, lettere t), v) e w), le attività commerciali abilitate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e delle relative tabelle speciali di cui alla delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, possono continuare ad essere esercitate ai sensi di dette disposizioni. Laddove intervengano modifiche qualitative di settore merceologico, ampliative della superficie di vendita oltre i limiti indicati nella delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, nonché in caso di trasferimento dell'attività, queste sono sottoposte alle disposizioni della presente legge e del regolamento d'esecuzione di cui all'art. 60.

Art. 71.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'emanazione delle direttive di cui all'art. 60, comma 1, lettera e), i comuni privi di piano di localizzazione approvato ai sensi del previgente art. 8-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, esami-



nano le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA) pervenute per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al Capo IV della presente legge ai sensi dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il divieto di avvio dell'attività può essere disposto ai sensi del citato art. 21-bis o qualora, valutato il caso di specie, sia ravvisata in concreto la sussistenza dei legittimi motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 4, punto 8, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, e – nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e di non discriminazione – tali motivi siano ritenuti prevalenti sul principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali di cui all'art. 31, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche.

2. I procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio che risultano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 60, i procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 15 e 16, sottoposte a regime autorizzatorio, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

4. I procedimenti amministrativi relativi ai distributori di carburante di cui al capo VIII che risultano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli da istruirsi nelle more dell'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione di cui all'art. 60, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

5. Nelle more dell'entrata in vigore degli articoli di cui al capo VII della presente legge, trovano applicazione gli articoli di cui al capo III (Offerte di vendita), della previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

6. A partire dal 1° gennaio 2021 il numero delle concessioni di posteggio di cui all'art. 65, dovrà essere rideterminato ai sensi delle disposizioni del regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 54, comma 1, continuano ad applicarsi gli articoli 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7,

e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione per effetto della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 72.

Disposizioni sull'applicazione della legge

1. A partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 60 trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) l'art. 3, comma 1, lettera c), nella parte in cui individua l'area esterna adiacente all'esercizio commerciale quale superficie espositiva;

b) l'art. 14, nella parte in cui assoggetta la media struttura di vendita al regime autorizzatorio, nonché le relative sanzioni di cui all'art. 61;

c) gli articoli 15, 16 e 17, nonché le relative sanzioni di cui all'art. 61;

d) gli articoli del capo VII e l'art. 61, commi 2 e 3, nella parte relativa alle offerte di vendita;

e) gli articoli di cui al capo VIII e il relativo art. 63.

2. Il capo IX sulla formazione di tecnico/tecnica del commercio si applica dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 54, comma 1, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 73.

Rinvio dinamico

1. Con l'entrata in vigore la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i riferimenti alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, contenute nella presente legge, si intendono fatti alla predetta legge provinciale n. 9 del 2018, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 103 della stessa.

Art. 74.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dei costi di gestione degli interventi nonché della spesa per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 52 si provvede con legge finanziaria annuale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 54, quantificati in 19.000,00 euro per l'anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Al finanziamento delle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni in delega di cui all'art. 66, comma 2, si provvede, per gli anni successivi al 2019, con la delibera di assegnazione di cui all'art. 67, comma 1.

4. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario/della commissaria di cui all'art. 66, comma 3, sono posti a carico dell'Ente interessato.



Art. 75.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto agli articoli 71 e 72, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche;
- b) la legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 e successive modifiche;
- c) il comma 4 e il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e successive modifiche;
- d) il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 76.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 2 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 novembre 2019, n. 27.

Modifica del decreto del regolamento di esecuzione dell'Ordinamento delle organizzazioni turistiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/Sez. Gen. del 14 novembre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 novembre 2019, n. 902;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Deroghe allo statuto quadro in riferimento alla composizione del consiglio direttivo delle associazioni turistiche o del consiglio di amministrazione delle società cooperative turistiche sono subordinate all'approvazione della ripartizione provinciale competente per il turismo e alla successiva approvazione dell'assemblea generale.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 novembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2019, n. 28.

Regolamento sull'accesso alle funzioni dirigenziali nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/Sez. Gen. del 28 novembre 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 12 novembre 2019, n. 953;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle funzioni dirigenziali nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in applicazione dell'art. 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano», e successive modifiche.

Art. 2.

Nomina dei direttori e delle direttrici

1. Il direttore/la direttrice generale, su proposta del direttore amministrativo/della direttrice amministrativa nomina i direttori/le direttrici di ripartizione, i direttori/le direttrici d'ufficio nonché gli altri/le altre dirigenti e i relativi sostituti/le relative sostitute.

2. Il direttore/la direttrice generale, su proposta del direttore/della direttrice di comprensorio, nomina i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero, i direttori/le direttrici d'ufficio nonché gli altri/le altre dirigenti a livello comprensoriale e i relativi sostituti/le relative sostitute.



3. Ai fini della nomina dei direttori/delle direttrici d'ufficio devono essere sentiti anche i direttori/le direttrici di ripartizione o i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero competenti.

Art. 3.

Albo dirigenti e aspiranti dirigenti

1. Presso la direzione generale è istituito un albo dirigenti e aspiranti dirigenti, nel quale sono iscritti i/le dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali.

2. L'albo è suddiviso in due sezioni:

a) nella sezione A possono essere iscritti/iscritte dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore/direttrice di ripartizione e a dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero;

b) nella sezione B possono essere iscritti/iscritte dipendenti che hanno conseguito l'idoneità per la nomina a direttore/direttrice d'ufficio.

3. In fase di prima applicazione sono iscritte d'ufficio nelle sezioni A o B dell'albo di cui al comma 1 le persone che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ricoprono un incarico dirigenziale di direttore/direttrice di ripartizione, dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero o di direttore/direttrice d'ufficio. Gli aspiranti dirigenti che al momento dell'abolizione dell'«Albo degli aspiranti dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Azienda sanitaria» hanno ottenuto l'idoneità ai fini della nomina a direttore/direttrice di ripartizione, dirigente amministrativo/amministrativa di presidio ospedaliero o a direttore/direttrice d'ufficio sono iscritti su domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Procedura per l'iscrizione all'albo

1. La procedura per l'iscrizione nelle due sezioni dell'albo di cui all'art. 3 ha il fine di accertare le competenze dirigenziali, metodologiche, professionali e sociali necessarie alle rispettive unità organizzative.

2. Le competenze dirigenziali, metodologiche e sociali del direttore/della direttrice di ripartizione e del direttore/della direttrice d'ufficio vengono accertate tramite un colloquio di valutazione, simulazioni di situazioni dirigenziali ed esercitazioni pratiche.

3. La competenza professionale del direttore/della direttrice di ripartizione viene accertata tramite un colloquio di valutazione, mentre quella del direttore/della direttrice d'ufficio viene accertata tramite un esame scritto e un successivo colloquio di valutazione.

4. Nella procedura di selezione per la funzione di direttore/direttrice di ripartizione la valutazione verte innanzitutto sulle competenze dirigenziali, metodologiche e sociali.

5. In sede di valutazione si considera anche il *curriculum* dell'aspirante dirigente.

6. La rispettiva commissione d'esame è nominata dal direttore/dalla direttrice generale. Almeno un componente della commissione deve documentare una formazione che copra le competenze dirigenziali, professionali, metodologiche e sociali richieste.

Art. 5.

Sostituzione temporanea di dirigenti

1. In casi di particolare necessità, qualora non vi sia un sostituto/una sostituta, il direttore/la direttrice generale può affidare temporaneamente la direzione di una ripartizione al direttore/alla direttrice di un'altra ripartizione ovvero la direzione di un ufficio al direttore/alla direttrice di un altro ufficio.

2. Per tutte le altre posizioni dirigenziali la direzione viene affidata al sostituto/alla sostituta o a un/una dirigente di livello pari o superiore.

Art. 6.

Responsabilità dei direttori e delle direttrici

1. Il direttore/la direttrice è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura amministrativa cui è preposto/preposta e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dal direttore/dalla direttrice generale e dai preposti/dalle preposte competenti; il direttore/la direttrice risponde anche del corretto impiego delle risorse.

Art. 7.

Rinnovo degli incarichi dirigenziali

1. Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore/della direttrice d'ufficio, il direttore/la direttrice di ripartizione competente o il dirigente amministrativo/la dirigente amministrativa di presidio ospedaliero esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, e, sentito il direttore amministrativo/la direttrice amministrativa o il direttore/la direttrice di comprensorio sanitario, ne consegna copia al direttore/alla direttrice d'ufficio oggetto del giudizio.

2. In caso di giudizio globale non soddisfacente, il direttore/la direttrice d'ufficio può presentare, entro trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

3. Tenuto conto delle controdeduzioni del direttore/della direttrice d'ufficio il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto al direttore/alla direttrice generale che deciderà sull'eventuale rinnovo dell'incarico dirigenziale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell'incarico di direttore/direttrice di ripartizione. In tal caso il giudizio complessivo viene espresso dal direttore amministrativo/dalla direttrice amministrativa per il direttore/la direttrice di ripartizione e gli altri/le altre dirigenti a livello aziendale, mentre è espresso dal direttore/dalla direttrice di comprensorio per i dirigenti amministrativi/le dirigenti amministrative di presidio ospedaliero e gli altri/le altre dirigenti a livello comprensoriale. Tenuto conto delle controdeduzioni del



direttore/della direttrice di ripartizione il giudizio complessivo non soddisfacente viene sottoposto al direttore/alla direttrice generale al fine di decidere se rinnovare o meno l'incarico.

Art. 8.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, tenendo presente che, nella fattispecie, per «Provincia» è da intendersi «Azienda Sanitaria dell'Alto Adige», per «Giunta provinciale» e «Presidente della Provincia» è da intendersi «direttore/direttrice generale», per «componente di Giunta competente» e «direttore/direttrice di dipartimento» è da intendersi «direttore amministrativo/direttrice amministrativa».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 novembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2019, n. 29.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/Sez. Gen. del 28 novembre 2019).

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 19 novembre 2019, n. 978

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di primo livello le prestazioni dell'assistenza economica sociale di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 30.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell'assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis e 32.»

Art. 3.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«4. La prestazione è concessa per un periodo minimo di tre mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di settantacinque anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d'ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti.

5. In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a tre mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all'erogazione mensile in un'unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all'art. 8 può decidere che la prestazione sia erogata a rate.»

Art. 4.


1. Il comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2 e 5, nel caso in cui il richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.»

Art. 5.

1. Dopo l'art. 22 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 22-bis:

«Art. 22-bis (*Contributo per l'equa indennità per l'amministrazione di sostegno*). — 1. In esecuzione dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno è concesso un contributo per il pagamento dell'equa indennità assegnata dal giudice tutelare all'amministratore di sostegno.»



2. Il contributo è concesso solo qualora l'amministratore di sostegno soddisfi cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'elenco provinciale di cui all'art. 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12;
- b) non essere il coniuge o partner convivente della persona amministrata;
- c) non avere legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata;
- d) non essere iscritto ad un albo delle professioni forensi o contabili, ovvero non svolgere l'attività a titolo professionale.

3. Ai fini della concessione della prestazione di cui al presente articolo, si considera il nucleo familiare di fatto. Il suddetto nucleo non deve avere una situazione economica con valore superiore a 1,22.

4. Il contributo è concesso fino ad un importo massimo di 1.200 euro annui. In caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22, la prestazione è erogata nella misura massima del 100 per cento.

5. Il contributo è concesso per un periodo di dodici mesi e può essere concesso più volte a seguito di nuova domanda. L'erogazione avviene in un'unica soluzione dietro presentazione dell'atto con cui il giudice tutelare ha approvato la liquidazione dell'equa indennità.»

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento, di andata e ritorno, dalla propria abitazione sino:

- a) ai servizi sociali semiresidenziali situati sul territorio provinciale;
- b) ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;
- c) al posto di lavoro oppure alla sede indicata nel progetto di inserimento lavorativo o nella convenzione individuale per l'occupazione lavorativa, entro i confini del territorio provinciale.»

Art. 7.

1. Il comma 4 dell'art. 25 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. L'ammontare massimo della prestazione corrisponde ad un importo annuale che è il prodotto tra le ore di assistenza annuali riconosciute ed un valore corrispondente ad un massimo di 13,00 euro all'ora; ai fini del calcolo può essere riconosciuto fino ad un massimo di 3.285 ore di assistenza all'anno.»

Art. 8.

1. Il comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«2. Alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori è concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo adattato.»

Art. 9.

1. Il testo tedesco del comma 5 dell'art. 27 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

„5. Der Zuschuss beträgt 100 Prozent des Betrags laut Absatz 3 im Fall von Familiengemeinschaften mit einem Faktor wirtschaftliche Lage bis 2; er vermindert sich linear bis auf 30 Prozent im Fall von Familiengemeinschaften mit einem Faktor wirtschaftliche Lage von 3,5.“

Art. 10.

1. L'art. 32 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:


«Art. 32 (*Continuità della vita familiare e domestica e autonomia abitativa*). — 1. Alle persone singole o alle famiglie è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, con le seguenti finalità:

- a) promozione dell'autonomia abitativa;
 - b) sostegno nella gestione domestica per nuclei familiari con minori o per persone con un fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare il ricorso all'assistenza in servizi residenziali.
2. Hanno diritto alla prestazione le persone e le famiglie:
- a) che non sono in grado gestire in modo autonomo la vita familiare e domestica;
 - b) il cui fabbisogno assistenziale non può essere coperto tramite l'intervento dell'assistenza domiciliare del distretto sociale o di un altro servizio con analoghe finalità;

c) che non sono beneficiarie dell'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, o dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

d) i nuclei familiari con minori di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, in cui a beneficiare dell'assegno di cura o dell'indennità di accompagnamento sia un componente del nucleo diverso dai componenti minorenni per i quali si rende necessaria questa prestazione.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono ricorrere contestualmente.



4. Per la finalità di cui al comma 1, lettera *a*), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono sussistere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:

a) la persona o la famiglia è seguita dai servizi sociali, nell'ambito di un progetto di autonomia abitativa, con la prestazione dell'accompagnamento socio-pedagogico abitativo;

b) la persona o la famiglia vive in un alloggio singolo o collettivo al di fuori del nucleo familiare d'origine;

c) una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell'ambito di un regolare rapporto contrattuale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b*), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono sussistere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:

a) i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;

b) una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell'ambito di un regolare rapporto contrattuale. In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, la prestazione può essere concessa anche a parenti o affini dell'utente oltre il secondo grado purché non conviventi con il nucleo familiare.

6. La concessione della prestazione è subordinata al parere dell'operatore sociale che segue l'utente e il suo nucleo familiare; per le finalità di cui al comma 1, lettera *a*), tale parere va invece rilasciato dall'operatore sociale che eroga la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo all'utente. La concessione della prestazione avviene con decisione del comitato tecnico di cui all'art. 8.

7. Per la concessione della prestazione con la finalità di cui al comma 1, lettera *a*), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,2. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all'ora, con un tetto massimo di venticinque ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3.

8. Per la concessione della prestazione per le finalità di cui al comma 1, lettera *b*), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 4,5. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all'ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

9. La prestazione è concessa per un massimo di dodici mesi ed erogata mensilmente dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta per l'assistenza.

10. La prestazione può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.»

Art. 11.

1. Il punto 1.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«1.2 Per il calcolo delle prestazioni si considerano i dati della DURP o di altra documentazione relativa al medesimo periodo.»

2. La lettera *b*) del punto 3.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito;

ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;

i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, che non sono già stati rilevati ai fini della DURP;»

3. La lettera *a*) del punto 5.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:

«*a*) il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l'abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;»

4. La lettera *a*) del punto 10.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:

«*a*) il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l'abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;»

5. Il punto 11 dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:


«11. Riferimenti temporali per le entrate nette del terzo livello

11.1 Come base per il calcolo della situazione economica del terzo livello si considera la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi precedenti alla presentazione della domanda. Per «entrate nette» ai sensi del presente punto 11 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il terzo livello;

11.2 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari di cui all'art. 19, comma 4, si considerano le entrate nette risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo;

11.3 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari ai quali la prestazione di cui all'art. 19 è stata concessa per un periodo inferiore a tre mesi ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, si considerano solo le entrate nette relative al periodo di concessione;

11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per le prestazioni di cui agli articoli 20, 22-*bis* e 32 si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della



domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.»

Art. 12.

1. Gli allegati C e D del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'art. 44 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 novembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 dicembre 2019, n. 30.

Modifica del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n.49/Sez. Gen. del 5 dicembre 2019).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 novembre 2019, n. 961;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è così sostituito:

«4. Responsabile/responsabili del procedimento di riscossione coattiva, cui compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e che ne cura/curano ogni fase conseguente, sono una o più persone nominate dal Consiglio di amministrazione della società.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Al debitore/alla debitrice vengono addebitati gli oneri di funzionamento e gli importi relativi al rimborso delle spese connesse allo svolgimento della riscossione coattiva. Gli oneri di funzionamento in favore della società sono determinati in una percentuale complessiva pari al 6 per cento delle somme riscosse. Tale percentuale è sempre calcolata sugli importi iscritti a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6. Gli oneri di funzionamento vengono addebitati al debitore/alla debitrice come segue:

a) qualora l'incasso avvenga entro il termine di sessanta giorni dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 3 per cento delle somme riscosse;

b) qualora l'incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 6 per cento delle somme riscosse.»

Art. 3.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Gli oneri di funzionamento determinati ai sensi del comma 1 si applicano a tutte le posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 5, dal 1° gennaio 2020. Alle posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente prima del 1° gennaio 2020 continueranno ad applicarsi gli oneri di funzionamento previsti fino a tale data.»

Art. 4.

1. I commi 8 e 9 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«8. Concesso il piano di rateazione, la società può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, o il fermo di cui all'art. 86 del decreto del



Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, solo nel caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto dal piano, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche iscritti in data antecedente alla concessione della rateazione. A seguito della concessione del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

9. In caso di mancato pagamento, entro le scadenze previste, della prima rata, oppure di cinque rate, anche non consecutive, o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione, in caso di numero di rate inferiore a cinque, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione ed è immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla società. Il debito può essere nuovamente rateizzato se, alla data della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute del precedente piano non rispettato sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque ferme le limitazioni di cui al comma 8.»

Art. 5.

1. Il comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è così sostituito:

«4. La richiesta di rimborso indirizzata alla società deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La relativa modulistica è reperibile presso la società o sul sito internet di quest'ultima. La società procede al rimborso anche senza la presentazione di una richiesta, qualora il diritto al rimborso sia nato a seguito della concessione di un provvedimento di scarico da parte della Provincia.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 dicembre 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00467

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 24.

Nuove misure organizzative per prevenire conflitti di interessi nel sistema delle amministrazioni regionali dell'Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 393 del 29 novembre 2019).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 18 bis della legge regionale n. 43 del 2001


1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell'assegnazione del personale*). — 1. Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).

2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l'assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.

3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse».



Art. 2.

Norme di prima applicazione

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lettera *d*), della legge regionale n. 43 del 2001, compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) adeguano le proprie norme organizzative alle disposizioni di cui all'art. 18 bis della legge n. 43 del 2001 introdotto dalla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019

BONACCINI

19R00462

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 25.

Ratifica intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate e abrogazione della legge regionale n. 11 del 7 marzo 1995.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 394 del 29 novembre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le funzioni amministrative già esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata ai sensi degli

articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi n. 11 del 1995 della Regione Emilia-Romagna, n. 6 del 2012 della Regione Lombardia, n. 23 del 1997 della Regione Veneto e n. 28 del 1995 della Regione Piemonte; ed approvata con delibera di Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1094 del 1999, sono modificate e disciplinate da una nuova intesa interregionale, ratificata, in conformità all'art. 25, comma 1, all'art. 28, comma 4, lettera *h*) dello statuto regionale e all'art. 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, con la presente legge.

Art. 2.

Efficacia dell'Intesa

1. L'intesa di cui all'art. 1, debitamente sottoscritta e allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della regione, in attuazione dell'intesa stessa, attivate tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica di cui al comma 1.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all'art. 2, è abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 recante «Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9», e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019

BONACCINI

19R00458



LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 26.

Disposizioni concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 395 del 29 novembre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 19
della legge regionale n. 18 del 2016*

1. Nella rubrica dell'art. 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), è soppressa la parola: «immobili».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli d'intesa, promuove:

a) lo scambio d'informazioni tra soggetti pubblici e privati, al fine di creare un sistema informativo delle aziende sequestrate o confiscate nel territorio;

b) azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate, volte al consolidamento, allo sviluppo e all'inserimento delle imprese nelle filiere produttive di riferimento;

c) la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria, sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

d) la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;

e) azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende, anche mediante strumenti finanziari di sostegno e sviluppo nonché l'attribuzione di vantaggi economici.»

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 19-bis
della legge regionale n. 18 del 2016*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (*Unità di esperti*). — 1. Per le finalità di cui all'art. 19 della presente legge e di cui all'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), è istituita un'unità di esperti, con le seguenti funzioni tecnico-operative:

a) fornire supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018;

b) fornire supporto nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine d'incrementarne la redditività e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio;

c) individuare azioni specifiche di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate, anche al fine di garantirne la continuità produttiva e la gestione dinamica, nonché di tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei lavoratori;

d) promuovere meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate.

2. L'unità di esperti esercita le funzioni di cui al comma 1 anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, l'autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all'art. 4, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali.

3. L'unità di esperti è formata da cinque componenti, individuati dal tecnico di garanzia della partecipazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 15 del 2018, a seguito di selezione pubblica, e restano in carica tre anni.

4. Ai componenti dell'unità di esperti è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta. Ai componenti che non risiedono nel luogo di riunione dell'unità spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i consiglieri regionali. Ai componenti che, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse previste nell'ambito del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 20
della legge regionale n. 18 del 2016*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 18 del 2016, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispose corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali



predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 21
della legge regionale n. 18 del 2016*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati*). — 1. Nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, la sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati e confiscati formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta ai sensi dell'art. 4, comma 3.

2. Al fine di cui al comma 1, la sezione tematica esercita, anche in collaborazione con i soggetti interessati, le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori coinvolti, nonché dei relativi flussi informativi;

b) monitoraggio delle imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici;

c) analisi delle esperienze di gestione dei beni immobili e di sostegno alle imprese sequestrate e confiscati.».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2018

1. Dopo la lettera *b)* del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) per l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di processi partecipativi concernenti la destinazione e il recupero di aziende e beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, il nucleo tecnico può avvalersi dell'unità di esperti di cui all'art. 19-*bis* della legge regionale n. 18 del 2016.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019


BONACCINI

(*Omissis*).


19R00461

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 2 0 8 *

€ 3,00

